

**ORDINANZA MUNICIPALE  
PER L'OCCUPAZIONE DELLA RIVA PUBBLICA  
CON NATANTI**

(del 1. gennaio 1992)

aggiornata con RM del 10.07.95  
aggiornata con RM del 03.06.96  
aggiornata con RM del 28.01/4.02/22.04/21.05/1.07.2013

# ORDINANZA MUNICIPALE PER L'OCCUPAZIONE DELLA RIVA PUBBLICA CON NATANTI

Il **Municipio di Paradiso**, richiamato:

- gli art.li 192 LOC e 44 RALOC del 10.03.1987;
- l'articolo 99 e seguenti del Regolamento comunale;
- la risoluzione municipale del 25 novembre 1991 e successive modifiche del 10.07.1995, 03.06.1996, nonché del 28.01/4.02/22.04/21.05/1.07.2013

## ordina

### **Art. 1<sup>1</sup>**

Il Municipio di Paradiso, in base all'art. 107 lett. c LOC, 26 RALOC, art. 118, art. da 99 a 105 e 106 lett. c) del Regolamento Comunale, disciplina tramite la presente ordinanza, l'occupazione dei posteggi per natanti lungo la riva pubblica.

La polizia comunale cura l'esecuzione e l'applicazione di questa ordinanza.

### **Art. 2<sup>2</sup>**

Il posteggio dei natanti, è subordinato al rilascio di una concessione del Municipio, previo richiesta scritta, indicante le caratteristiche dell'imbarcazione e dell'impianto di stazionamento.

Il Municipio attribuisce i posteggi secondo l'ordine di priorità seguente:

- a) persone fisiche domiciliate a Paradiso;
- b) persone fisiche con commercio proprio a Paradiso.
- c) persone non domiciliate che possono dimostrare un particolare interesse o legame con il Comune.

In caso di trasferimento di domicilio la concessione viene a decadere ed il natante dovrà essere allontanato entro tre mesi dalla data di partenza dal Comune.

---

<sup>1</sup> articolo modificato con RM 10.07.95 – pubblicati dal 13.07.95 al 28.07.95; in vigore dal 01.08.95 / RM 22.04.2013, in vigore 1.1.12014

<sup>2</sup> articolo modificato con RM 03.06.96 – pubblicato dal 05.06.96 al 20.06.96; in vigore dal 20.06.96 / RM 22.04.2013 in vigore 1.1.2014

### **Art. 3<sup>3</sup>**

La concessione viene rilasciata in via provvisoria e a titolo strettamente personale alle seguenti condizioni:

- a) il concessionario è obbligato a comprovare la proprietà e la regolare immatricolazione del natante;
- b) se per il natante oggetto della concessione la legge impone il possesso della licenza di navigazione, il concessionario deve esserne personalmente in possesso o impegnarsi a conseguirla entro un anno dalla concessione e trasmetterla in fotocopia al Municipio.
- c) il posteggio assegnato deve essere occupato entro tre mesi dal rilascio della concessione;
- d) il concessionario è obbligato a posteggiare il natante per tutto l'anno nel posto che gli verrà assegnato;
- e) il posteggio non può essere subaffittato, né concesso gratuitamente ad altre persone.

### **Art. 4<sup>4</sup>**

La concessione ha la validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Essa si rinnova tacitamente di anno in anno, se nessuna delle parti inoltra disdetta scritta entro il 30 settembre che precede la data di scadenza.

La concessione viene a decadere anticipatamente se:

- a) non vengono ottemperati i disposti previsti dagli art. 2 e 3 della presente ordinanza;
- b) il natante non viene usato almeno 15 giorni all'anno per navigare sul lago di Lugano;
- c) il concessionario è in arretrato con il pagamento della tassa di concessione;
- d) il concessionario non notifica il cambiamento di natante o delle sue condizioni personali;
- e) il concessionario non si attiene alle norme della presente ordinanza.

### **Art. 5**

Se entro il termine che gli verrà indicato, il concessionario non provvede ad allontanare il natante, il Municipio, previo diffida, provvederà alla rimozione forzata e al deposito del natante a spese del beneficiario della concessione.

---

<sup>3</sup> articolo modificato con RM 10.07.95 – pubblicati dal 13.07.95 al 28.07.95; in vigore dal 01.08.95

<sup>4</sup> articolo modificato con RM 10.07.95 – pubblicati dal 13.07.95 al 28.07.95; in vigore dal 01.08.95

- Art. 6** Il Municipio si riserva il diritto di cambiare in ogni momento il posteggio, dandone comunicazione al concessionario con almeno un mese di preavviso.
- Art. 7** Il trapasso di proprietà dei natanti non dà diritto al nuovo proprietario a subentrare nella concessione.
- Quest'ultimo deve presentare una nuova domanda al Municipio il quale deciderà secondo i principi di cui gli art. 2 e 3 della presente ordinanza.
- Art. 8** Di regola non sarà rilasciata più di una concessione nell'ambito di uno stesso nucleo familiare.
- Art. 9<sup>5</sup>** Ogni cambiamento di indirizzo e di domicilio del titolare, come pure di natante o di genere di categoria, deve essere notificato per iscritto al Municipio entro 15 giorni.
- Art. 10<sup>6</sup>** Il natante, oltre ad essere in perfetto stato di navigazione, deve essere immatricolato presso l'Ufficio cantonale della navigazione e munito di targa.  
Una fotocopia della licenza di navigazione deve essere trasmessa al Municipio.
- Art. 11<sup>7</sup>** Il titolare della concessione è tenuto alla pulizia del natante, il quale dovrà sempre presentarsi in uno stato decoroso, e delle immediate vicinanze. La riva dovrà essere mantenuta pulita e ordinata, sgombra da ogni materiale.  
E' vietato gettare in acqua rifiuti, segnatamente carburanti, materie oleose e infiammabili e mettere in contatto dell'acqua cavi elettrici.
- L'accesso all'area pedonale del lungolago con veicoli a motore è autorizzato, per il solo carico e scarico, dalle ore 07.00 alle ore 10.00. Per lavori di manutenzione per cui è utile la presenza di veicoli, deve essere informata la Polizia comunale.

---

<sup>5</sup> articolo modificato con RM 10.07.95 – pubblicati dal 13.07.95 al 28.07.95; in vigore dal 01.08.95

<sup>6</sup> articolo modificato con RM 10.07.95 – pubblicati dal 13.07.95 al 28.07.95; in vigore dal 01.08.95

<sup>7</sup> articolo modificato con RM 10.07.95 – pubblicati dal 13.07.95 al 28.07.95; in vigore dal 01.08.95 / RM 1.07.2013 in vigore 1.1.2014

- Art. 12** I danni a persone o cose sono a carico del concessionario che ne assume la completa responsabilità sia verso il Comune, sia verso terzi.
- Art. 13<sup>8</sup>** Il titolare della concessione deve essere coperto da un'adeguata assicurazione di responsabilità civile.  
Una fotocopia della polizza assicurativa va trasmessa al Municipio.
- Art. 14<sup>9</sup>** Il Comune non è responsabile di nessun danno che possa pertoccare ai natanti o al concessionario a causa di guasti o di rotture alle apparecchiature messe a disposizione dal Comune, come pure in caso di incendi, furti, danni o manomissioni ai natanti.
- Il titolare della concessione dovrà stipulare un'adeguata assicurazione per la copertura dei danni suddetti e trasmettere una fotocopia della polizza assicurativa al Municipio.
- Art. 15<sup>10</sup>** I natanti possono essere assicurati agli apposti anelli.
- E' vietato manomettere la riva senza autorizzazione municipale, per procurarsi appigli, per sistemare argani, per piazzare rotaie o altro.
- Art. 16<sup>11</sup>** Tutti i natanti devono essere posati su appositi carrelli in ferro, fissati adeguatamente al suolo, o su altri idonei impianti di stazionamento.
- Il concessionario deve provvedere alla regolare manutenzione dei carrelli, che dovranno essere verniciati col colore "grigio argento", come stabilito dal Municipio o zincati, e sempre presentarsi in perfetto stato.
- Gli eventuali tubi di segnalazione laterale dei carrelli, che devono essere di colore nero, non dovranno oltrepassare i 20 cm al di sopra del natante.

---

<sup>8</sup> articolo modificato con RM 10.07.95 – pubblicati dal 13.07.95 al 28.07.95; in vigore dal 01.08.95

<sup>9</sup> articolo modificato con RM 10.07.95 – pubblicati dal 13.07.95 al 28.07.95; in vigore dal 01.08.95

<sup>10</sup> articolo modificato con RM 10.07.95 – pubblicati dal 13.07.95 al 28.07.95; in vigore dal 01.08.95

<sup>11</sup> articolo modificato con RM 10.07.95 – pubblicati dal 13.07.95 al 28.07.95; in vigore dal 01.08.95

- Art. 17** I concessionari dovranno posteggiare il natante al livello più basso possibile così da non ostacolare la vista sul golfo e comunque l'elica dovrà toccare la superficie dell'acqua. In caso di variazione del livello del lago il concessionari dovrà provvedere a regolare l'altezza.
- Art. 18** Sono autorizzati a posteggiare i natanti la cui lunghezza non superi i ml. 7 e la cui larghezza non superi i ml. 2.55.
- In ogni caso sia il natante, sia l'impianto di stazionamento, dovranno rispettare i limiti massimi stabiliti dal Municipio per ogni singolo posteggio.
- Art. 19** La concessione per posteggio di natante adibito al pubblico servizio è subordinata al collaudo del pontile d'imbarco.
- Art. 20** Per ogni singola concessione è prelevata una tassa da pagarsi anticipatamente in una sola rata conformemente al tariffario annesso alla presente ordinanza.
- La tassa non sarà restituita per nessun motivo.
- Art. 21**<sup>12</sup> Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono passibili di una multa fino a fr. 2'000.-- conformemente agli artt. 145 LOC e 166 del Regolamento Comunale, impregiudicato il diritto di risarcimento dei danni.
- In caso di recidiva la multa può essere raddoppiata e la concessione revocata.
- Art. 22** Con l'entrata in vigore della presente ordinanza vengono abrogate e sostituite tutte le disposizioni precedenti e ad essa contrarie, in particolare gli art. 22, 23, 24, 25, 26 dell'Ordinanza municipale concernente l'occupazione provvisoria dell'area pubblica, della proprietà privata aperta al pubblico transito per l'affissione e la pubblicità del 14.3.1977 e relative tariffe entrate in vigore il 1.1.1986.
- La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1992.

---

<sup>12</sup> articolo modificato con RM 10.07.95 – pubblicati dal 13.07.95 al 28.07.95; in vigore dal 01.08.95 / RM 22.04.2013, in vigore 1.1.2014

Risoluzione municipale del 25 novembre 1991.

	Per il Municipio	
Il V.Sindaco		Il Segretario
Ettore Bottinelli		A. Fumasoli

Publicato agli albi comunali dal 28.11.1991 al 13.12.1991.